



Decreto Dirigenziale n. 131 del 14/07/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 9 Settore provinciale del Genio Civile - Napoli -

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI QUARTO (NA): AUTORIZZAZIONE ALLA RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE DELLA ATTIVITA' ESTRATTIVA DI CUI AL D.D. N°1389 DEL 01.06.2001 - SOCIETA' LICCARBLOCK S.A.S. CON SEDE IN MARANO DI NAPOLI (NA)

COMUNE DI QUARTO (NA): AUTORIZZAZIONE ALLA RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE DELLA ATTIVITÀ ESTRATTIVA DI CUI AL D.D. N°1389 del 01.06.2001 – SOCIETÀ LICCARBLOCK S.A.S. CON SEDE IN MARANO DI NAPOLI (NA).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE DI NAPOLI

PREMESSO CHE:

- Con nota del 18.04.2011, qui acquisita al n°330800 del 26.04.2011, la Società Liccarblock di Michele Liccardo s.a.s. ha trasmesso il progetto per ottenere l'autorizzazione alla ricomposizione ambientale di una cava di tufo identificata al Foglio n°6 Particella n°215 di mq.38.283 ricadente nel comune di Quarto;
- La cava in oggetto, di proprietà della Fondazione Istituto Pennese di Portici, era stata autorizzata con D.D. n° 1389 del 01.06.2001 all'estrazione di materiale tufaceo ed alla successiva ricomposizione ambientale a nome della Società La Montanara Tufo s.n.c.. Con D.D. n°4 del 27.02.2006 questo Settore sospese le attività in corso avendo accertato, durante la ricomposizione ambientale, l'utilizzo di materiale difforme dall'autorizzazione e dalla normativa vigente all'epoca (L.R. n°54/85 e s.m.i.).
- Nelle more degli accertamenti necessari la cava fu sottoposta a sequestro preventivo (RGNR n°23984/08 PM) in quanto utilizzata come sito non autorizzato di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (materiale di risulta da lavorazioni edili). Come si legge nelle disposizioni della Procura del 27.05.2010 "... gli accertamenti tecnici eseguiti con l'ausilio dell'ARPAC e della ditta Ambiente 2000 accertavano che ... gli inquinanti hanno intriso la matrice terreno ... il substrato è costituito da terreni prevalentemente permeabili per porosità ma la circolazione idrica sotterranea è assente ... che la situazione di inquinamento determinatasi in loco è allo stato definitivo e non suscettibile di modifiche ulteriori in senso peggiorativo..".
- Per questi motivi il Tribunale di Napoli – Sezione del GIP Ufficio Secondo - con provvedimento depositato il 23.12.2010 "... rilevato... che il proprietario subentrante (ndr: Liccarblock - Atto di compravendita reg. a C.mare di Stabia il 29.7.2010 n°1151 serie 1T) nel chiedere il dissequestro propone, con relazione tecnica dell'architetto Vittoria Ferrara... un piano di recupero consistente nel riempimento con materiali idonei e nel successivo impianto di specie arboree ed arbustive... che il progetto, anche in considerazione della tipologia non pericolosa dei rifiuti sversati appare astrattamente adeguato dispone ... il dissequestro provvisorio dell'area su cui insiste la cava di tufo sita in Quarto (Na) alla via Spinelli Brindisi di proprietà della società Liccarblock di Michele Liccardo e F.lli, al solo fine di consentire l'accesso al sito per la realizzazione del piano di recupero ambientale di cui alla relazione tecnica dell'Arch.Ferrara. ...";

CONSIDERATO CHE:

- l'autorizzazione è richiesta per la sola ricomposizione ambientale mediante ripristino morfologico e recupero delle condizioni di naturalità con destinazione agricola, conformemente al progetto approvato ex D.D. n°1389/01;
- l'esame del progetto, effettuato nella Conferenza dei Servizi del 27.06.2011, ha avuto esito favorevole;
- l'area non ricade nelle zone ad alto rischio idrogeologico così come definite dall'Autorità di Bacino competente per territorio ed ai sensi dell'art.79 della L.R.n°1/08;
- il progetto, ai fini della verifica di cui all'art.20 del D.Lgs.152/06, prevede la realizzazione di interventi che configurano l'applicazione dell'art.4 del Regolamento n°2/2010 (emanato con D.P.G.R.C. n°10 del 29.01.2010) in tema di esclusione dall'ambito di applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale;
- nell'attività di ricomposizione ambientale ai fini del ripristino morfologico possono essere utilizzati i materiali previsti dalla L.R.n°54/85, dal D.Lgs. n° 22/97, dal D.M. del 05.02.1998, dal P.R.A.E. e dal D.Lgs. n°152/06 e loro s.m.i.;
- in vigore del P.R.A.E., nelle attività di ricomposizione ambientale ai fini del ripristino morfologico dei siti estrattivi e della copertura dei fronti di escavazione, possono essere utilizzati i seguenti materiali: terre e rocce da scavo, materiali di scavo provenienti dalle attività estrattive, materiali provenienti

dalla prima lavorazione (frantumazione-selezione-lavaggio) di materiali di cava, terreno proveniente dallo splateamento per la realizzazione di manufatti o opere edilizie, limi fluviali o derivanti dai processi industriali di lavaggio dei materiali litoidi, materiali inerti derivanti dalle attività di demolizione;

- all'interno dei siti estrattivi è vietata la realizzazione di discariche di rifiuti, ivi compresa discariche di seconda categoria di tipo A e pertanto gli eventuali materiali inerti derivanti dalle attività di demolizione devono essere compatibili con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare e sottoposti a processi di separazione, vagliatura e macinazione mediante apposito impianto;
- gli impianti, i manufatti ed ogni altra opera collegata all'attività di ricomposizione ambientale potranno essere autorizzati dagli Enti ed Amministrazioni competenti secondo la procedura ex art.19 della L.R.n°54/85 e s.m.i. ed asportati o demoliti dopo la cessazione dell'attività autorizzata;
- la società Liccarbblock s.a.s. ha fornito garanzia mediante polizza fideiussoria della società City Insurance, Codice ISVAP n°40153, Serie I n°20893 de l 22.06.2011 per un importo di lire 40.000.000, con scadenza 27.06.2019, ovvero tre anni successivi al termine dei lavori di ripristino morfologico e ricomposizione ambientale;

VISTI:

il R.D. n°1443 del 27 luglio 1927;
il D.P.R. n°128 del 9 aprile 1959;
il D.P.R. n°2 del 14 gennaio 1972
la L.R. n°54 del 23 dicembre 1985;
la L.R. n°17 del 4 aprile 1995;
il D.Lgs.n°624 del 25 novembre 1996;
il PRAE della Campania;
la L.R. n°1 del 31 gennaio 2008;

alla stregua dell'istruttoria ai sensi dell'art.6 della legge 241/90, con i poteri previsti dall'art.25 della L.R.n°54/85 e s.m.i. derivati dalla disposta delega, di cui alla D.G.R.C.n°3153 del 12.05.1995 e successivo D.P.G.R.C.n°7018 del 21.07.1995 e con es presso riferimento alle motivazioni evidenziate in precedenza che si intendono tutte riportate e trascritte di seguito;

DECRETA

di autorizzare la società Liccarbblock di Michele Liccardo e F.lli s.a.s. -- sede alla via Marano Pianura 132 del comune di Marano di Napoli CAP 80016, Partita Iva e Codice Fiscale 06785760635, Rappresentante Legale Sig. Liccardo Michele, nato a Marano di Napoli (Na) il 28.02.1969 ed ivi residente alla via Marano Pianura 132 del comune di Marano di Napoli CAP 80016, Codice Fiscale: LCC MHL 69B28 E906G -- al recupero ambientale dell'area di proprietà interessata da attività estrattive alla località Spinelli nel comune di Quarto su una area di circa 38.283 metri quadrati ed individuata catastalmente dal Foglio n°6, Particella n°215 per una volumetria di circa 1.000.000 metri cubi. Gli elaborati descrittivi e progettuali del progetto di ripristino morfologico e recupero ambientale, vistati da questo Settore, sono parte integrante e sostanziale del presente decreto e devono essere tenuti a disposizione presso la cava per la vigilanza mineraria e per gli ulteriori controlli da parte dei preposti. L'autorizzazione, alla stregua del progetto presentato e ritenuto meritevole di approvazione, ha scadenza il 31.12.2016.

Si prescrive quanto segue:

- nell'attività di ricomposizione ambientale ai fini del ripristino morfologico dell'ex sito estrattivo possono essere utilizzati i materiali previsti dalla L.R.n°54/85, dal D.Lgs.n°22/97, dal D.M. del 05.02.1998, dal P.R.A.E. e dal D.Lgs. n°152/06 e lo ro s.m.i.;
- in vigore del P.R.A.E., nelle attività di ricomposizione ambientale ai fini del ripristino morfologico dei siti estrattivi e della copertura dei fronti di escavazione, possono essere utilizzati i seguenti materiali: terre e rocce da scavo, materiali di scavo provenienti dalle attività estrattive, materiali proveniente dalla prima lavorazione (frantumazione-selezione-lavaggio) di materiali di cava, terreno proveniente dallo splateamento per la realizzazione di manufatti o opere edilizie, limi fluviali o derivanti dai

processi industriali di lavaggio dei materiali litoidi, materiali inerti derivanti dalle attività di demolizione;

- all'interno dei siti estrattivi è vietata la realizzazione di discariche di rifiuti, ivi compresa discariche di seconda categoria tipo A e pertanto gli eventuali materiali inerti derivanti dalle attività di demolizione devono essere compatibili con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare e sottoposti a processi di separazione, vagliatura e macinazione mediante apposito impianto;
- nella ricomposizione ambientale non possono essere utilizzati materiali provenienti da siti contaminati o parzialmente contaminati; in ogni caso, sui materiali utilizzati dovranno essere effettuati i test di cessione secondo la normativa vigente. Per garantire la tracciabilità dei materiali depositati, la Società deve avere a disposizione e conservare agli atti una planimetria, con relative sezioni, suddivisa in riquadri (lotti) nella quale si dovrà indicare il punto in cui vengono collocati i materiali nelle varie fasi temporali della ricomposizione ambientale;
- la società è tenuta ad inviare semestralmente (entro il 31 gennaio ed entro il 30 luglio) all'autorità mineraria competente una relazione con grafici e foto sullo stato di avanzamento dei lavori di ricomposizione e sulla tipologia e qualità dei materiali utilizzati, controfirmata dal direttore dei lavori; la garanzia della polizza fideiussoria dovrà avere una scadenza di tre anni successivi al termine dei lavori per garantire l'attecchimento delle essenze arboree;
- alla fine dei lavori, anche se precedente il termine prefissato, dovrà essere fatta comunicazione all'autorità mineraria per consentire l'avvio delle procedure connesse all'ultimazione dei lavori;
- gli impianti, i manufatti ed ogni altra opera collegata all'attività di ricomposizione ambientale potranno essere autorizzati dagli Enti ed Amministrazioni competenti secondo la procedura ex art.19 della L.R.n°54/85 e s.m.i. ed asportati o demoliti dopo la cessazione dell'attività autorizzata;
- l'autorizzazione alla ricomposizione ambientale del sito come sopra individuato è rilasciata ex L.R.n°54/85 e Norme di Attuazione del P.R.A.E. e loro s.m.i. fatti salvi gli altri visti, autorizzazioni, permessi e concessioni di competenza di altri enti ed amministrazioni eventualmente richiesti per l'esercizio dell'attività in oggetto;
- dovrà essere ottemperato puntualmente alle disposizioni del DPR n°128/59, L.R.n°54/85, D.Lgs.n°624/96, NdA del PRAE e loro s.m.i.;

DISPONE

che il presente atto venga inviato telematicamente:

- all'AGC 15;
- al BURC per la pubblicazione;
- al Settore Regionale Cave;

ed inoltre:

- in tre copie al comune di Quarto (Na) per la pubblicazione all'Albo Pretorio, per il Comando di Polizia Locale e per l'Ufficio Tecnico Comunale;
- all'amministrazione Provinciale di Napoli.

Si dà atto che, in relazione ai contenuti delle legge n°241/90 e s.m.i., il presente decreto potrà essere impugnato presso il competente TAR nei termini di legge.

f.to Arch.Gabriella De Micco
IL DIRIGENTE